

Elenco dei soggetti vigilati

Termine per le decisioni sulla significatività: 15 novembre 2016

Numero di soggetti vigilati significativi: 127

La BCE ha condotto la propria valutazione annuale della significatività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sull'MVU)¹ in combinato disposto con l'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (regolamento quadro sull'MVU)². A seguito di tale valutazione, è stato redatto un nuovo elenco che contiene i nomi di tutti i soggetti³ e i gruppi vigilati⁴ sottoposti alla vigilanza diretta della BCE ("soggetti vigilati significativi" e "gruppi vigilati significativi" secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 16) e 22), del regolamento quadro sull'MVU⁵), nonché il paese di insediamento di ciascun soggetto appartenente a un gruppo; indica inoltre la motivazione specifica della significatività⁶.

L'elenco comprende altresì i soggetti che ricadono sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti (ANC). Tali soggetti sono inseriti su segnalazione delle ANC e sulla base delle informazioni da queste comunicate. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento quadro

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento sull'MVU) (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

² Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17), cfr. GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

³ Per "soggetto vigilato" si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2, punto 21), lettera b), del regolamento quadro sull'MVU; d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.

⁴ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 21), del regolamento quadro sull'MVU.

⁵ Per "soggetto vigilato significativo" si intende sia a) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro, sia b) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro. Per "gruppo vigilato significativo" si intende un gruppo vigilato che si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE adottata in base all'articolo 6, paragrafo 4, o all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU, cfr. GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁶ Per i "gruppi vigilati significativi" l'elenco non è finalizzato a rilevare l'intera struttura di gruppo.



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

sull'MVU, sono riportati nell'elenco i nomi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 2, punto 20)⁷, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 7)⁸, del regolamento quadro sull'MVU, denominati "enti meno significativi" in conformità con l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU, nonché il nome della rispettiva ANC di competenza.

Le voci contrassegnate con un asterisco (*) si riferiscono ai soggetti vigilati che sono stati recentemente individuati come significativi a seguito dell'ultima valutazione annuale della significatività; la vigilanza diretta su tali soggetti sarà avviata il 1° gennaio 2017.

Le voci contrassegnate con (**) riguardano i soggetti vigilati che sono filiazioni di un ente significativo in un altro Stato membro e rientrano altresì fra i tre maggiori enti creditizi nello Stato membro di origine in cui sono insediati.

Le voci contrassegnate con (***) sono riferite ai soggetti vigilati che, pur rispondendo a uno dei criteri previsti dal regolamento sull'MVU e risultando quindi qualificabili come significativi, sono stati nondimeno fatti rientrare dalla BCE fra gli enti meno significativi in considerazione di circostanze specifiche, in conformità con il regolamento quadro sull'MVU.

⁷ Cfr. nota 3.

⁸ Per "soggetto vigilato meno significativo" si intende sia a) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro, sia b) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro che sia uno Stato membro partecipante.